



SPORTIVI DILETTANTI CHIARIMENTI SUGLI ADEMPIMENTI DELLE ASD

Premessa

Adempimenti ridotti per le associazioni e società sportive dilettantistiche che si avvalgono delle prestazioni di natura non professionale di istruttori sportivi.

Infatti, nel caso in cui quest'ultimo ricevesse un compenso <u>inferiore a 7.500 euro</u> <u>annui</u>, il sodalizio sportivo <u>non è tenuto:</u>

- a denunciare il rapporto di lavoro (non è dovuta la «Comunicazione obbligatoria al Centro per l'impiego)
- a versare i contributi alla Gestione ex ENPALS
- pagare premi assicurativi all'Inail
- a iscrivere il rapporto di lavoro sul Libro Unico del Lavoro (LUL).

E questo, in parte, il quadro di disciplina per le prestazioni di natura non professionale erogate nell'esercizio di attività sportive dilettantistiche che viene illustrato in una nota dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Lecce.

In risposta ad un apposito quesito, la DTL spiega <u>come le disposizioni di natura fiscale</u> prevalgano sulle norme a tutela del rapporto di lavoro.

Il quesito

Il quesito concerne il corretto inquadramento degli istruttori di una palestra costituita in forma di associazione sportiva dilettantistica (Asd), iscritta al Coni per le attività di fitness, con cui sono stati stipulati contratto di lavoro per ****eprestazioni di natura non professionale*** ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m) e dell'articolo 69, comma 2, del Tuir.

Si ricorda che la prima norma del Tuir qualifica le prestazioni come «redditi diversi» a patto di non essere conseguiti nell'esercizio di arti e professioni (partita Iva) o di imprese commerciali o società; la seconda norma (articolo 69, comma 2) dispone che

quelle prestazioni non concorrono comunque a formare il reddito per un importo non superiore a 7.500 euro (a periodo d'imposta).

E' in conseguenza di queste disposizioni fiscali che la disciplina lavoristica, previdenziale e fiscale delle Asd acquistano una connotazione peculiare

La comunicazione obbligatoria

Per quanto riguarda gli adempimenti lavoristici e previdenziali connessi alle prestazioni rese da un istruttore presso un'Asd, premesso che le suddette disposizioni operano esclusivamente qualora siano rispettati tutti i requisiti affinché la palestra possa essere annoverata fra le associazioni sportive dilettantistiche e che le somme erogate all'istruttore possano inquadrarsi quali redditi diversi, la Dtl di Lecce prende prima di tutto in esame quelli connessi all'invio dell'Unilav.

In base alle istruzioni del ministero del lavoro (nota del 14 febbraio 2007) sono ricomprese, tra quelle che soggette all'obbligo di comunicazione, «le collaborazioni individuate e disciplinate dall'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289», rubricato «disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica».

Sulla specifica questione il ministero è nuovamente intervenuto con l'interpello n. 22/2010 nel quale ha meglio chiarito che nella previsione del richiamato articolo 90 devono farsi rientrare soltanto «le collaborazioni coordinate e continuative utilizzate ai fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal Coni».

Tuttavia, così come spiegati dallo stesso Ministero del Lavoro, non necessariamente tutti i rapporti di lavoro parasubordinati sono soggette alla comunicazione obbligatoria; infatti, "considerato il peculiare regime di agevolazione fiscale e previdenziale stabilito dalle leggi in materia volto a favorire la promozione dell'attività sportiva dilettantistica i rischi di elusione di norme previdenziali e fiscali sono in parte ridotti, quantomeno con riferimento a quelle collaborazioni per le quali sia previsto un compenso annuo inferiore ad euro 7.500, escluso da qualsivoglia imposizione anche di tipo fiscale".

Pertanto, possono ritenersi non soggette alla «Co» preventiva le Asd che stipulino contratti di natura diversa riconducibili all'articolo 67 del Tuir.

Contributi previdenziali

Quanto ai contributi previdenziali, invece, il suddetto interpello ministeriale determina le soglie reddituali che consentono di qualificare le somme percepite dai collaboratori quali redditi diversi, ossia:

- √ fino a 7.500 euro sono esclusi dalla formazione del reddito;
- ✓ oltre 7.500 euro e fino a 28.158,28 euro sono soggetti a ritenuta a titolo di imposta;
- ✓ oltre 28.158,28 euro sono soggetti a ritenuta a titolo d'acconto.

Ciò significa che sui compensi percepiti dall'istruttore **non superiori a 7.500 euro** (per periodo di imposta) <u>non vanno pagati i contributi</u>.

L'assicurazione INAIL

Sul fronte dei obblighi assicurativi, invece, viene chiarito che chi è percettore di redditi diversi non deve ritenersi assoggettato all'assicurazione antinfortunistica prevista dall'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000.

Nello specifico, l'Inail ha chiarito nelle istruzioni operative con una nota del 2 maggio 2001 che gli sportivi dilettanti non sono parasubordinati e, pertanto, non sono soggetti all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Il Libri Unico del Lavoro

E infine, sempre nell'interpello n. 22/2010 del M.L.P.S. viene sottolineato come collaboratori di associazioni sportive dilettantistiche con compenso annuo fino a 7.500 euro non vanno iscritti nel LUL.

Considerazioni finali

La nota della DTL di Lecce $\,$ fa riferimento alle somme corrisposte agli istruttori di ASD per importi fino a \in 7.500.

Rimane quindi aperta la questione sulle somme eccedenti tale limite.

Sul punto va richiamata la Circolare ENPALS n.13. del 7 agosto 2006 che fornisce istruzioni in ordine alle modalità di applicazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, che ha adeguato l'elencazione delle categorie di lavoratori assicurate all'Ente, in relazione alle somme corrisposte da organismi sportivi

dilettantistici agli istruttori presso impianti e circoli sportivi, nonché ai direttori tecnici, ai massaggiatori ed agli istruttori presso società sportive

Nella citata circolare, in accoglimento della tesi sostenuta dal CONI, l'ENPALS chiarisce che non vi è l'obbligo di contribuzione previdenziale per i compensi sportivi percepiti nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche qualificati come redditi diversi (senza far riferimento al limite dei 7.500 euro)

Tuttavia la stessa circolare specifica che:

"al fine di agevolare la corretta applicazione dell'articolo 67, comma 1, lett. m) del D.P.R. n.917/1986, si ritiene opportuno puntualizzare che detta norma preclude l'inquadramento dei compensi tra i "redditi diversi" nell'ipotesi in cui gli stessi siano conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, ovvero in relazione alla qualità di lavoratore dipendente.

Per quanto concerne l'esercizio di arti e professioni, si ricorda che, ai sensi del D.P.R. n.633/1972, s'intende come tale l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche.

Allo scopo di favorire la corretta applicazione della disciplina in oggetto, si evidenziano qui di seguito, gli indici che, con riferimento alla prassi amministrativa e agli orientamenti giurisprudenziali, connotano l'attività professionale come tale.

In linea generale, pare innanzitutto opportuno sottolineare che si configurano i presupposti per accedere alla nozione giuridica di reddito professionale laddove lo svolgimento dell'attività implichi il possesso di specifiche conoscenze tecnicogiuridiche connesse all'attività svolta.

Sul piano concreto, si può parlare di reddito professionale laddove dall'esame dell'attività posta in essere emergano in via concorrente i seguenti indici:

- 1) l'attività, quantunque esercitata in via non esclusiva né preminente, si sviluppi con caratteristiche di abitualità. Il termine "abitualità" sta a delimitare un'attività caratterizzata da ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità di comportamenti; esso ha un significato contrario a quello di "occasionalità" che, riferito ad un'attività, traduce i caratteri della contingenza, dell'eventualità, della secondarietà (cfr. Cass. Sez. III pen., 20 giugno 1988, n.1052);
- 2) la misura delle somme complessivamente percepite non abbia caratteristiche di marginalità.

Pare appena il caso di sottolineare che la professionalità ricorre anche se vi siano normali interruzioni nell'esercizio dell'attività. D'altro canto, attività professionale non significa attività esclusiva e neppure attività prevalente; la professionalità non è infatti incompatibile con il compimento di un singolo affare, in quanto lo stesso può implicare una molteplicità di atti tali da fare assumere all'attività carattere stabile. Infine, si rileva che, poiché il professionista è per definizione un soggetto che si rivolge ad una committenza indeterminata, l'esistenza di una committenza plurima, effettiva o potenziale, è certamente indice della presenza di attività professionale.

Come gestire l'istruttore sportivo	
Redditi diversi	Il TUIR (articolo 67) qualifica tra i redditi diversi quelli percepiti per le «prestazioni di natura non professionale» nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche del CONI, delle federazioni sportive nazionali, dell'Unire, degli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche riconosciuto dai predetti enti
Comunicazione di Assunzione («CO»)	Non sono tenute ad effettuare la «CO» preventiva, le ASD che stipulano contratti di natura diversa riconducibili all'articolo 67 del TUIR
Contributi all'Inps	I compensi erogati da organismi sportivi dilettantistici nei confronti dei tecnici inseriti nell'elenco del decreto 15 maro 2005, a prescindere dalla natura giuridica subordinata, parasubordinata o autonoma del rapporto di lavoro, sono soggetti all'obbligo di iscrizione all'ex Enpals. Fino a 7.500,00 euro per periodo d'imposta, tuttavia, i compensi non sono soggetti alla contribuzione previdenziale.
Assicurazione Inail	I soggetti rientranti nella disciplina fiscale dell'articolo 67 del TUIR non sono soggetti all'assicurazione antinfortunistica
Libro unico del lavoro (Lul)	I collaboratori di associazioni sportive dilettantistiche con un compenso annuo fino a 7.500,00 euro non vanno iscritti nel Lul